11529/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Arbitrato estero e clausola compromissoria

R.G.N. 14670/2008

R.G.N. 17777/2008

Cron. 11529

Rep. 3649

Ud. 21/04/2009

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. -

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione -

Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -

Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -

Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere -

Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14670-2008 proposto da:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES ITALIA S.P.A. (già LOUIS DREYFUS ITALIA S.P.A.) (01250610399), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONGANESI CARLO, CAPONE CARLO, giusta delega in calce al ricorso;

2009

443

- ricorrente -

contro

CEREAL MANGIMI S.R.L.;

- intimata -

sul ricorso 17777-2008 proposto da:

CEREAL MANGIMI S.R.L. (00585750722), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 90, presso lo studio dell'avvocato SAMPERI FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati DI SANTO NICOLA, PASANISI ALFREDO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LOUIS DREYFUS COMMODITIES ITALIA S.P.A. (già LOUIS DREYFUS ITALIA S.P.A.) (01250610399), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONGANESI CARLO, CAPONE CARLO, giusta delega in calce al ricorso notificato;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 429/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Raffaele SPERATI, Francesco SAMPERI per delega dell'avvocato Francesco PASANISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12.2.2001 la s.r.l. Cereal Mangimi conveniva davanti al tribunale di Bari la s.p.a. Louis Dreyfus, con sede in Ravenna, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 6.259.572 per mancata consegna di M/T 20,400 di mais francese, giusto contratto del 14.10.1999, nonché dell'ulteriore somma di £. 63.332.100, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un altro contratto stipulato il 12.9.2000.

La convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di arbitrato estero ed in via gradata l'incompetenza territoriale del tribunale adito, la decadenza dell'attrice dall'azione proposta. Contestava, poi, nel merito la fondatezza delle domande.

Il Tribunale, con sentenza del 14.4.2005, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano; rigettava nel merito la prima domanda ed accoglieva la seconda, fondata sul contratto del 12.9.2000, e condannava la convenuta al pagamento della somma di €. 32.708,30, oltre interessi.

La s.p.a. Louis Dreyfus impugnava la sentenza, relativamente alla domanda fondata sul contratto del 12.9.2000, mentre l'appellata proponeva domanda riconvenzionale, relativamente al rigetto della domanda attinente ai danni derivanti da inadempimento del contratto del 14.10.1999.

La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 17.4.2007, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava la

convenuta s.p.a. Louis Dreyfus al pagamento della somma di €. 18.515,00 in favore dell'attrice, così ridotta la somma determinata dal primo giudice, mentre dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla s.r.l. Cereal Mangimi.

Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie non era valida la clausola compromissoria perché contenuta in un contratto redatto per iscritto, ma da un rappresentante a cui il mandato era stato conferito verbalmente; che nella fattispecie sussisteva la competenza territoriale del tribunale di Bari, in quanto, essendo questo competente per il contratto del 14.10.1999, a norma dell'art. 104 c.p.c. era competente anche per la domanda relativa al secondo contratto; che nella fattispecie la somma andava ridotta nei termini di cui sopra, poiché sulla base della clausola XV del formulario Incongrain, richiamato nel contratto in questione, il risarcimento del danno era limitato al solo danno emergente, con esclusione del lucro cessante.

La corte dichiarava inammissibile l'appello incidentale della s.r.l. Cereal Mangimi, per mancata specificità dei motivi a norma dell'art. 342 c.p.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso principale la s.p.a. Louis Dreyfus.

La s.r.l. Cereal Mangimi ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale, di cui alcuni motivi sono condizionati.

Resiste al ricorso incidentale la s.p.a. Louis Dreyfus, con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso la ricorrente principale lamenta la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'invalidità della clausola compromissoria di deroga della giurisdizione italiana in favore della camera arbitrale di Parigi, a norma dell'art. 25 delle condizioni generali del contratto Incongrain n. 12. Ritiene la ricorrente che la forma scritta non era necessaria ad substantiam, essendo necessaria solo ad probationem; che, conseguentemente, di nessun rilievo era il punto che il procuratore (la Medeuropa s.a.s.) non fosse munito di procura scritta a norma dell'art. 1392 c.c.; che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 808 , c. 3, c.c., assumendo che esso non interferisse con la necessità della prova scritta del procuratore; che in ogni caso tali carenze erano state rimediate dall'esibizione in giudizio del documento negoziale da parte della Cereal Mangimi.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo vada rigettato, per quanto vada corretta la motivazione in ordine alla affermata giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 384, c. 2 c.p.c..

Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con la legge n. 62/1968) e dell'art. 808 c.p.c., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero (quale è quello

in questione per essere fissata all'estero la sede dell'arbitrato, pur essendo entrambe le parti società italiane e pur dovendo la prestazione essere eseguita in Italia, non configurandosi - invece - un arbitrato internazionale di cui agli artt. 832 e segg. c.p.c.) può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. Posto che i patti volti a derogare alla giurisdizione del giudice ordinario devono interpretarsi restrittivamente e dovendosi affermare in caso di dubbio la giurisdizione di tale giudice, la clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitro straniero nel contratto principale non si estende alle controversie relative ai contratti ad esso collegati (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/07/1998, n.7398; Cass. 28/06/2002, n.9493; Cass. 14/06/2007, n.13916).

L'art. 2 della predetta convenzione statuisce che: " Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra esse in merito ad un rapporto determinato di diritto , contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato.

Per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi"

2.2.Inconferente è nella fattispecie il richiamo della ricorrente all'art. 4 della l. n. 218/1995, che richiede la forma scritta della clausola compromissoria solo ad probationem, poiché, a parte il diverso campo di operatività tra la norma di cui all'articolo citato e la convenzione di New York, la disposizione di cui all'art. 4 cit., nel fissare il requisito necessario della forma scritta sul piano probatorio, non esclude che altra norma stabilisca un requisito di forma essenziale per la validità dell'atto.

2.3.Il requisito della forma scritta attiene esclusivamente alla clausola compromissoria e , per effetto del disposto dell'art. 1392 c.c., viene esteso alla procura in favore del procuratore che l'ha stipulata.

La giurisprudenza di questa Corte aveva in passato ritenuto che se le clausole compromissorie erano contenute in documenti contrattuali non sottoscritti direttamente dalle parti, ma per conto di essi da agenti, mandatari o brokers, in difetto di espressa disciplina convenzionale, la forma della procura o dell'autorizzazione era determinata dalla legge applicabile al singolo caso, ritenendo pertanto valida la procura orale nell'ipotesi di contratti stipulati in Francia (Cass. N. 301 del 1977) o in Gran Bretagna (Cass. n. 6915 del 1982; Cass. n. 1269 del 1975), poiché la legge di quei Paesi non richiede la forma

scritta per il mandato a stipulare clausole compromissorie, mentre aveva ritenuto inefficace la procura orale, ed invalido il compromesso, nel caso in cui era applicabile la legge italiana (Cass. n. 2392 del 1978).

Anche Cass. 24/03/1998, n. 3109 ha statuito che dal combinato disposto degli artt. 808 cod. civ. (a norma del quale la clausola compromissoria deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto) e 1392 cod. civ. (in base al quale la procura deve essere rilasciata con le forme prescritte per il negozio che con essa il rappresentante venga abilitato a concludere in nome e per conto del rappresentato) si evince che la dichiarazione di volontà attributiva ad altro soggetto del potere di porre in essere la convenzione arbitrale deve essere specifica, espressa, inequivoca ed enunciata in forma scritta.

A tali principi si è tuttora ispirata la sentenza impugnata.

2.4. La perdurante valenza di tale principio è seriamente discutibile a seguito della modifica apportata all'art. 808 , c. 3, c.p.c. dall'art. 3 della legge 5. 1. 1994, n. 25, che ha statuito che " la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".

Il secondo inciso di questo comma sembra avere eliminato la necessaria biunivocità tra il "potere di convenire la clausola compromissoria" ed il potere rappresentativo in merito alla stipulazione di tale clausola, agganciando, invece, il primo

anche esclusivamente al "potere di stipulare il contratto". Se esiste quest'ultimo, esiste per ciò solo anche il potere di convenire la clausola compromissoria.

Pare, quindi, realizzata - per effetto di tale norma speciale - un'eccezione al principio di cui all'art. 1392 c.c., in relazione alla sola clausola compromissoria, per cui la validità della procura (se in forma orale o scritta) andrebbe valutata non necessariamente in relazione a tale clausola, ma anche in relazione al solo contratto a cui essa si riferisce.

3.1. Sennonchè, ai fini del decidere, nella fattispecie non è necessario prendere posizione sulla questione suddetta, in quanto in ogni caso il solo richiamo alle norme Incongrain n. 12 (contenente la clausola compromissoria) non integra idonea forma scritta per tale deroga di giurisdizione del giudice italiano.

3.2.In relazione al contratto datato Napoli 19.2.2000, oggetto del ricorso principale, come emerge anche dallo stesso ricorso, (pag. 16 e 17) nel contratto non vi è alcun riferimento espresso ad una clausola compromissoria, ma esclusivamente la seguente dicitura : "Condizioni generali: tutte quelle del c.tto n. 12 di Parigi CIF marittimo".

Assume la ricorrente che trattasi del formulario "Incongrain n. 12", che all'art. 25 prevede una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi contestazione deve essere giudicata dalla Camera Arbitrale di Parigi presso la Borsa di Commercio.

3.3.Osservano queste S.U. che notevoli difficoltà, ai fini anche del soddisfacimento del requisito della forma scritta, ha creato

la prassi, frequente soprattutto nel commercio internazionale, delle cosiddette clausole compromissorie per relationem , contenute cioè in un diverso negozio o documento, cui il contratto faccia riferimento. La giurisprudenza italiana generalmente (quella straniera è oscillante) distingue due casi, a seconda che il rinvio contenuto nel contratto preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria (cd. rinvio per relationem perfectam) ovvero sia generico, cioè si riferisca semplicemente al documento o formulario che contiene la clausola compromissoria (cd. rinvio per relationem imperfectam): nella prima ipotesi la clausola compromissoria si ritiene validamente stipulata (Cass. N. 7497 del 1983; n. 6925 del 1983). Nella seconda ipotesi, invece si nega la sussistenza dei requisiti di forma richiesti dalla convenzione di New York(Cass. Sez. Unite, 01/03/2002, n.3029; Cass. 07/08/2002, n.11891; Cass. N. 1649 del 1996; Cass. N. 3285 del 1985).

Questo orientamento è da condividere in quanto solo con il richiamo espresso anche alla clausola compromissoria contenuta in un documento che contenga varie condizioni, si è certi che le parti hanno inteso in piena consapevolezza anche derogare alla giurisdizione ordinaria.

3.4.Nella fattispecie, con riferimento al contratto del 12.9.2000, il generico rinvio alle condizioni generali del "c.tto n. 12 di Parigi CIF marittimo", non contiene alcun espresso riferimento ad una clausola compromissoria, per cui sotto questo profilo non è soddisfatto il requisito della forma scritta.

Ne consegue, quindi, che va affermata la giurisdizione del giudice italiano, non sussistendo una deroga in favore di arbitrato estero.

Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso, pur dovendosi correggere la motivazione nei termini sopra detti.

4.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla competenza territoriale. Ritiene la ricorrente che nella fattispecie erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto che l'art. 104 c.p.c. prevedesse, in caso di pluralità di domanda, oltre che una deroga alla competenza per valore, anche una deroga alla competenza per territorio.

Ritiene la ricorrente che, esclusa la connessione, il foro generale ai sensi dell'art. 19 era Ravenna, il forum contractus era Napoli ed il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., era invece, Ravenna, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio un'obbligazione illiquida di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

5.1.Ritengono queste S.U. che il motivo vada rigettato.

Indipendentemente dal punto se l'art. 104 c.p.c. , nel prevedere che in caso di pluralità di domande nei confronti della stessa persona implichi, oltre alla testuale deroga alla competenza per valore, anche una deroga alla competenza per territorio derogabile (Cass. n. 19958/2005; Cass. n. 18606/205) va osservato che nella fattispecie non risulta validamente contestata la competenza per territorio del tribunale adito, in relazione al foro facoltativo del luogo di esecuzione della prestazione.

5.2. Va, infatti , osservato che la ricorrente sostiene che il forum destinatae solutionis non poteva essere individuato che in Ravenna presso il domicilio della debitrice, ricorrente principale, a norma dell'art. 1182, c. 4, c.c., poiché nella fattispecie si tratterebbe di una prestazione pecuniaria, richiesta per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ancora da liquidare da parte de giudice. Quindi, secondo la ricorrente, l'applicabilità della norma invocata emergerebbe dall'illiquidità del credito.

5.3. Il motivo non può essere condiviso, perché si fonda su una ragione giuridica errata.

Va richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 2003 n. 1026; Cass. 29/08/2008, n.21910; Cass. 10/01/2008, n. 245; Cass. 06/10/2006, n. 21625) secondo la quale: "Per l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - a proposito della facoltà di scelta tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta e quello del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi - deve intendersi quella originaria, non quella derivata e sostituita: pertanto, nel caso di inadempimento, per la proposizione della domanda di risarcimento del danno, il creditore conserva l'iniziale facoltà di scelta del foro territoriale con riferimento alla obbligazione originaria, di cui quella di risarcimento è sostitutiva".

Ne consegue che il foro destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. (relativo al luogo in cui l'obbligazione doveva eseguirsi)andava individuato in relazione al luogo di consegna del

grano (prestazione contrattuale) e non a quello di pagamento del risarcimento del danno da inadempimento.

5.4.Sennonchè l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, ex art. 38 c.p.c., per essere validamente proposta, deve indicare l'esatta ragione giuridica su cui essa si fonda per l'indicazione del giudice (essendo solo irrilevante il fatto che, pur essendo stata indicata una corretta ragione giuridica di collegamento, sia poi errata l'individuazione del giudice).

Ciò è in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., il convenuto, dopo aver contestato in comparsa di risposta il foro prescelto dall'attore indicando il giudice ritenuto competente, non può, nel successivo corso del giudizio di primo grado, prospettare una situazione diversa da quella inizialmente rappresentata, in quanto ciò comporterebbe la formulazione di un'eccezione di incompetenza nuova, oltre la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 38, c .2, c.p.c. (Cass. 11152 del 24/12/1994; Cass. 2344 del 04/02/2005; Cass. n. 3992 del 11/06/1988). Nella fattispecie, l'invalidità dell'eccezione di incompetenza territoriale, relativa al forum destinatae solutiuonis, per l'errata ragione su cui si fonda, comporta che rimane radicata la competenza territoriale del tribunale di Bari.

6.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1185 e 1363 c.c., a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c..

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata da una parte ha ritenuto puntuale la dichiarazione di inadempimento di essa contraente emessa dalla Cereal Mangimi s.r.l. e dall'altra assume che ad onta di tale dichiarazione di inadempimento, la Dreyfus avrebbe potuto adempiere, non avendo la controparte perso interesse alla prestazione.

A conclusione di tale motivo la ricorrente ha proposto il seguente quesito di diritto: " Se la cosiddetta dichiarazione di inadempienza prevista dal formulario Incongrain n. 12 con contestuale annuncio della decisione di acquisto in danno comunicata all'altra parte prima della scadenza del termine per adempiere costituisca inadempimento della parte dichiarante".

7.1.Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito a norma dell'art. 366 bis c.p.c..

Osserva questa Corte che ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I.

Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'art. 360, 1° c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la

motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Come enunciato dalle S.U. di questa Corte, affinché il quesito di diritto, di cui all'art. 366 "bis" c.p.c.., abbia i requisiti idonei ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la diversa regola iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede l'enunciazione alla Corte (Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519).

Se il quesito di diritto introdotto dall'art. 366 bis c.p.c. si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è inammissibile, non potendo il quesito essere desunto o integrato dal motivo (Cass S.U. 11.3.2008, n. 6420).

In questa ottica, quindi, è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo ed in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poiché la norma di cui all'art. 366

bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n.2658).

7.2.Nella fattispecie il predetto "quesito" non indica quale sia la regola iuris asseritamente errata applicata dalla sentenza impugnata e quale sia quella corretta da sostituire alla prima, né contiene un quesito di diritto, ma solo la richiesta di accertamento che la dichiarazione di inadempienza comunicata da una parte all'altra parte prima della scadenza del termine costituisca inadempimento della parte dichiarante.

8.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1516 c.c., la violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c., l'insufficiente motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame dell'istanza istruttoria relativa ad una prova testimoniale.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha escluso il risarcimento del danno da mancato guadagno sulla base di erronea interpretazione della clausola XV del formulario Incongrain, in violazione dell'art. 1362 c.c. e 1370 c.c., secondo cui tale tipo di danno sarebbe stato convenzionalmente escluso; che in ogni caso è infondata anche la seconda ratio decidendi, secondo cui tale danno da lucro cessante non sarebbe stato provato, in quanto essa attrice aveva richiesto un interrogatorio formale ed una prova testimoniale sul punto, non esaminata dal giudice di merito.

9.1.Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

La corte di merito ha rigettato la domanda relativamente al risarcimento del danno da lucro cessante sul rilievo che tale tipo di risarcimento era convenzionalmente escluso dalla clausola XV del formulario Incongrain, mentre rimaneva risarcibile solo il danno emergente; che ciò era legittimo, stante l'autonomia contrattuale e la derogabilità dell'art. 1223 c.c..

Tale clausola XV statuisce che in caso di inadempimento di una parte, la parte non inadempiente ha diritto di: "a) annullare puramente o semplicemente il contratto; b)di comprare o rivendere, a seconda dei casi, entro 5 giorni lavorativi,la merce per conto della parte inadempiente, reclamandogli il rimborso del pregiudizio; c) applicare a proprio favore la differenza di prezzo tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nel giorno dell'inadempienza".

La sentenza impugnata, che ha ritenuto che il danno risarcibile fosse limitato convenzionalmente al solo danno emergente subito dall'attrice creditrice della prestazione e che fosse costituito dalla differenza tra quanto la Cereal Mangimi aveva pattuito come prezzo e quanto pagato per l'acquisto effettuato in danno o quanto avrebbe dovuto pagare per acquistare con riferimento al giorno dell'inadempimento, con esclusione del danno del mancato guadagno, ha fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 1362 c.c..

9.2.Quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorchè nel primo comma

prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993,n. 3936).

Nella fattispecie, quindi, avendo correttamente la corte di merito ritenuto di poter interpretare il contratto sulla base del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., non si rendeva necessario ricorrere al principio sussidiario di cui all'art. 1370 c.c., peraltro genericamente invocato dalla ricorrente incidentale, senza alcuna specificazione.

10.Il rigetto della censura avverso la prima delle rationes decidendi della sentenza, comporta l'inammissibilità delle censure avverso la seconda ratio.

Infatti va osservato che , in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure

relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

11. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c..

Il motivo è concluso con il seguente quesito di diritto: "Il requisito dell'ammissibilità intrinseca dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c. è soddisfatto dall'individuazione del capo della decisione impugnata del quale si chiede la riforma e dall'indicazione anche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto che nell'ottica del gravame giustifica la riforma nel senso domandato".

12. Ritengono queste S.U. che il suddetto quesito è del tutto inadeguato a soddisfare i requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Infatti, tenuto conto di quanto già illustrato al punto 8.1., il suddetto quesito non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta e segnatamente non indica quale sia l'erronea regola iuris applicata dal giudice di merito e come correttamente nella fattispecie vada applicata la norma invocata.

13. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dei motivi condizionati del ricorso incidentale.

14. In definitiva vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, assorbiti i soli motivi condizionati di quest'ultimo.

La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e la competenza territoriale del tribunale di Bari.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, lì 21 aprile 2009.

Il cons. est. Antonio Segreto

Il Presidente p.o. [illegible]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 16-6-09 serie 4
al n. 30529 versate € 168,00
(euro)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
.....
IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria
oggi, 19 MAG. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista